

AS1026 – PROVINCIA DI NAPOLI - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 58 AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ANNO 2012

Roma, 29 novembre 2012

Presidente della Giunta provinciale di Napoli

Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito al contenuto dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di n. 58 autorizzazioni per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto anno 2012, avente per oggetto l'assegnazione di nuove autorizzazioni per l'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto nel territorio della Provincia. L'avviso, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 8396 del 12 settembre 2012, è stato emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge n. 264/91 e del D.M. 9/12/1992 e in conformità alla Deliberazione consiliare n. 7 del 22 febbraio 2010, con cui la Provincia ha approvato i criteri per la definizione del programma numerico delle autorizzazioni per il triennio 2010-2012, sentiti anche i Comuni, l'ACI e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'avviso, e la citata Deliberazione consiliare n. 7 su cui esso si basa, risultano fortemente restrittivi della concorrenza. I due atti, infatti, fissano un rigido contingentamento dell'attività di consulenza, con modalità anche più restrittive di quelle – già severamente anticoncorrenziali – previste dalla normativa nazionale di riferimento. Oltre a stabilire un tetto alle autorizzazioni consentite in ambito provinciale per ciascun triennio, gli atti in questione individuano anche quote su base comunale e tengono espressamente conto dell'esito della consultazione con le principali associazioni di categoria, i Comuni e l'ACI.

Come rappresentato dall'Autorità in numerose occasioni, l'imposizione di limitazioni numeriche all'esercizio di una determinata attività, non giustificate da alcuna esigenza di interesse generale, costituisce una tipica barriera regolamentare all'accesso, che distorce profondamente le dinamiche concorrenziali, non solo riducendo le possibilità di ingresso di nuovi operatori, ma anche alterando severamente gli incentivi a competere per gli operatori esistenti¹.

Da ultimo è intervenuto all'articolo 1 del D.L. comma 1, lett. b), del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modifiche, nella legge 24 marzo 2012 n. 27 (cd decreto "cresci Italia"), il quale espressamente considera in violazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea *"le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità"* e *"le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti"*.

L'Autorità invita la Giunta provinciale di Napoli a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali rispetto all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, al fine di rendere l'attività di codesta Amministrazione compatibile con i principi generali a tutela della concorrenza.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ [Con specifico riferimento all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, cfr. la segnalazione dell'Autorità AS552 Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto del 24 luglio 2009.]

